

IT
E-002853/2026
Risposta di Jessika Roswall
a nome della Commissione europea
(2.9.2026)

La direttiva quadro sulle acque¹ impone agli Stati membri di prevenire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e di effettuare una valutazione preliminare delle potenziali conseguenze di un nuovo progetto qualora questo dovesse rappresentare un rischio in tal senso. La valutazione può essere combinata con una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o con altre valutazioni richieste dal diritto dell'UE o nazionale.

L'articolo 7 della direttiva quadro sulle acque impone agli Stati membri di individuare e monitorare i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile e di provvedere alla necessaria protezione per impedirne il deterioramento, anche definendo eventuali zone di salvaguardia. Questo articolo prevede che l'acqua risultante soddisfi gli standard di qualità minimi fissati dalla direttiva sull'acqua potabile². Ai sensi della direttiva sull'acqua potabile, entro luglio 2027 gli Stati membri devono provvedere affinché sia effettuata una valutazione e una gestione del rischio nei bacini idrografici per i punti di estrazione, in relazione a eventi pericolosi in grado di provocare danni alla salute umana.

Secondo le informazioni pubblicamente disponibili, le autorità competenti hanno valutato l'impatto che il progetto potrebbe avere sull'acqua nell'ambito del PAUR³, in cui rientra la VIA, concludendo che, sulla base di condizioni rigorose volte a evitare prelievi ed effetti inquinanti, il progetto non comporterebbe un deterioramento dello stato dei corpi idrici interessati⁴. Va osservato che i procedimenti d'infrazione INFR(2025)2207 e INFR(2026)2038 non sono pertinenti nel caso di specie⁵.

La Commissione non dispone pertanto di prove che attestino che la direttiva quadro sulle acque non sia stata correttamente applicata dall'Italia nel caso in esame⁶. Nel suo ruolo di custode dei trattati, la Commissione monitora il rispetto del diritto dell'UE da parte degli Stati membri, concentrando il proprio intervento su questioni sistemiche di non conformità⁷. Spetta

¹ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000).

² Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1). La direttiva disciplina la qualità dell'acqua potabile nell'UE.

³ Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

⁴ La Regione Lazio ha espresso un parere positivo con riserva, ritenendo il progetto compatibile con il Piano di Tutela delle Acque Regionale. Anche l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e il Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio" della città metropolitana di Roma hanno formulato pareri generalmente positivi o positivi con riserve.

⁵ Il procedimento d'infrazione INFR(2025)2207 riguarda il recepimento non conforme dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva quadro sulle acque in Italia, in particolare l'obbligo di riesaminare periodicamente e aggiornare, se necessario, i controlli sui diversi tipi di impiego dell'acqua, previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera e). Il procedimento d'infrazione INFR(2026)2038 riguarda il recepimento non conforme di varie disposizioni della direttiva sull'acqua potabile in Italia, che non sono pertinenti nel caso di specie.

⁶ Per quanto riguarda gli altri due casi menzionati, la Commissione rinvia gli onorevoli deputati alla risposta all'interrogazione scritta E-002339/2026 relativa al biodigestore "Salone". In merito al biodigestore di Casal Selce, si rammenta che il ricorso menzionato è stato presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo e riguarda il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, pertanto non è pertinente nel caso di specie.

⁷ Come indicato nella comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", del 19 gennaio 2017 (C/2016/8600) (GU C 18 del 19.1.2017), e nella comunicazione "Applicare il

agli organi giurisdizionali nazionali accertare l'osservanza del diritto dell'UE nei singoli casi.